

## **Attribuzione della quota del 50% dell'indennità di trasferta, costituente reddito imponibile dell'Ufficio NEP, all'ufficiale giudiziario in astensione obbligatoria per maternità.**

*NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, Prot. VI/557/03-1/2007 del 5aprile2007, diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Venezia.*

Con riferimento al quesito posto dall'ufficiale giudiziario dirigente presso il Tribunale di Treviso, si fa presente quanto segue.

La materia della ripartizione delle indennità di trasferta è disciplinata allo stato dall'art. 7 della Legge 18-2-1999 n. 28 che, come esplicitato dalla Circolare n. 2/1999 del 19-4-1999 emanata dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, dispone che la ripartizione del 50% delle indennità di trasferta — per la parte che eccede il mero rimborso spese — deve avvenire tra tutti coloro che fanno parte dell'ufficio, ivi compresi gli addetti ai servizi interni.

**In particolare, la Circolare n. 2/1999 sopra citata ha sottolineato la peculiare natura dell'emolumento, prevedendo che esso, per la parte imponibile, si configura come reddito aggiuntivo di *natura incentivante* e va ripartito tra tutti gli addetti all'ufficio, tenendo conto delle presenze e dell'effettivo servizio prestato.**

Trattasi, quindi, di una componente della retribuzione variabile ed accessoria in rapporto alla produttività o cooperazione dell'ufficiale giudiziario relativa all'espletamento degli atti di ufficio.

La suddetta Circolare rimanda alla contrattazione collettiva per tutto quanto non previsto espressamente dalla legge o dedotto in sede di interpretazione, come anche per quanto concerne la disciplina delle assenze dal servizio e la relativa regolamentazione per la distribuzione del reddito prodotto tra i componenti dell'ufficio, ma fino ad oggi nessun accordo è intervenuto a regolamentare la materia, per cui, nel silenzio della fonte pattizia, occorre far riferimento alle indicazioni fornite dalla succitata Circolare.

Stante quanto sopra e tenuto conto della particolare natura dell'indennità di trasferta, si ritiene che **il diritto dell'ufficiale giudiziario alla partecipazione della quota del 50% delle indennità di trasferta considerate reddito dell'Ufficio NEP di appartenenza non scaturisce in maniera automatica, ma, in quanto *reddito incentivante*, la partecipazione ad esso rimane condizionata alla presenza in servizio.**

Pertanto, la retribuzione da corrispondere alla dipendente per il periodo di astensione obbligatoria per maternità non può comprendere anche il 50% dell'indennità di trasferta.

Si prega codesta Presidenza di portare a conoscenza dell'Ufficio NEP interessato la presente nota.

*Il Direttore dell'Ufficio ff*  
**Giovanna Arcieri**